

**MODELLO ORGANIZZATIVO INTERNO**  
*ex decreto legislativo n. 231 del 08.06.2001*  
*pubblicato in G.U. il 19.06.2001 e s.m.i.*



# **PARTE GENERALE**

## **DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

### **1      **NORMATIVA. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.****

#### **1.1    **PREMESSA****

Il **Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001** recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 2001, **ha introdotto** per la prima volta nel nostro ordinamento **la responsabilità in sede penale degli enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.**



Quindi, il decreto introduce nella legislazione italiana la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati:

- commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi enti;
- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.



L'ente, in questo caso, la **“Noi Società Cooperativa Sociale” Via Giuseppe Ungaretti, snc - 84090 Montecorvino Pugliano (SA)**, non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

**Sede Legale ed Amministrativa – Montecorvino Pugliano**  
Via G. Ungaretti, snc c/o Centro Direzionale Saccone  
84090 – Montecorvino Pugliano (Sa)  
Tel/fax: 0828/355903

La novità effettiva introdotta dal D. Lgs n. 231/2001 consiste dunque nell'ampliamento della responsabilità a carico degli enti, considerato che, in precedenza il principio di personalità della responsabilità penale li escludeva da ogni sanzione penale, diverse dal risarcimento dell'eventuale danno.

Le disposizioni del D. Lgs n. 231/2001 si applicano a persone giuridiche private riconosciute (fondazioni, associazioni riconosciute), le associazioni non riconosciute, le società di persone nessuna esclusa, nemmeno quella di fatto, le Società di capitali nessuna esclusa, gli Enti pubblici economici, tra cui le agenzie pubbliche (ASL, Enti strumentali delle Regioni o degli enti locali) e le aziende pubbliche per la gestione di servizi pubblici.

**RESPONSABILITÀ D. LGS 231/2001: LE NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE**

Dal 30 luglio 2020 è in vigore il **D. Lgs 75/2020** che **allarga nuovamente il catalogo dei reati presupposto per la responsabilità dell'ente**, da una parte completando il progetto di riforma sui reati tributari e dall'altro introducendo novità nei reati contro la pubblica amministrazione.

Partendo, dal c.d. Decreto Fiscale (D.L. 124/2019, come convertito con L. 157/2019), il legislatore aveva introdotto un ampio numero di reati tributari nel catalogo dei reati presupposto con un nuovo art. 25-quinquiesdecies, co. 1, D. Lgs 231/2001, ben oltrepassando i limiti tracciati dalla Direttiva PIF.

Il Decreto Fiscale ha infatti introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per i delitti di:

- **dichiarazione fraudolenta** di cui all'art. 2, co. 1 (sanzione pecuniaria fino a 500 quote), all'art. 2, co. 2-bis (sanzione pecuniaria fino a 400 quote) e all'art. 3 (sanzione pecuniaria fino a 500 quote) D. Lgs 74/2000;
- **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** di cui all'art. 8, co 1 (sanzione pecuniaria fino a 500 quote) e all'art. 8, co. 2-bis (sanzione pecuniaria fino a 400 quote), D. Lgs 74/2000;
- **occultamento o distruzione di documenti contabili** di cui all'art. 10 D. Lgs 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);
- **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** di cui all'art. 11 D. Lgs 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote).

Con il D. Lgs 75/2020, oggi, vengono inseriti all'interno dell'art. 25-quinquiesdecies D. Lgs 231/2001 (comma 1-bis) ulteriori reati presupposto, in particolare:

- **dichiarazione infedele** ex art. 4 D. Lgs 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 300 quote);
- **omessa dichiarazione** ex art. 5 D. Lgs 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);
- **indebita compensazione** ex art. 10-quater D. Lgs 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote).

Tali fattispecie di reato potranno condurre ad una responsabilità dell'ente solamente nel caso in cui gli illeciti siano commessi *“nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”*, in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva PIF.

Per quanto riguarda le novità rispetto ai reati a danno della Pubblica amministrazione le novità riguardano l'articolo 24 D. Lgs 231/2001, in particolare:

- al comma primo viene aggiunto il delitto di **frode nelle pubbliche forniture** ex art. 356 c.p., cui consegue una sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- è poi aggiunto un comma 2-bis, che prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 500 quote in caso di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986).

**Art.640 c.p. inserito nell'Art. 24 "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture"**


**Art. 640-ter c.p. che oltre ad interessare l'Art. 24 testé descritto riguarda anche l'Art.24-bis "Frode informatica" e nell'Art. 25-octies-1 "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti"**

**ULTIMI PROVVEDIMENTI APPORTATI con Decreto del 7 maggio 2022**

- Determinazione del costo medio del rimpatrio per l'anno 2022 a carico dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. (Art. 22, comma 12-ter. D Lgs. 286/98)

**ULTIMI PROVVEDIMENTI APPORTATI con Legge n.22 del 09.03.22**

- Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale
- Inserimento nel novero dei reati presupposto dell'Art.25-septidecies – D. Lgs 231/01 "Delitti contro il patrimonio culturale"
- Inserimento nel novero dei reati presupposto dell'Art.25-duodevicies – D. Lgs 231/01 "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici"
- Modifiche ai contenuti dell'Art. 733-bis c.p. (distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) con riferimento all'Art. 25-undecies del D.Lgs.n.231/01 e modifica all'Art. 9 comma 1 L.n.146/2006 (operazioni sotto copertura) relativo ai reati transnazionali



**1.2 REATI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.**

La responsabilità della società è connessa solo per determinati reati.

Originariamente erano previsti soltanto i reati relativi a **delitti contro la Pubblica Amministrazione**, alcune **ipotesi di truffa aggravata in danno dello Stato, enti pubblici e Unione Europea.**

Attualmente, invece si tratta in particolare dei reati previsti dagli **artt. 24 e 25 D. Lgs n. 231/01**, vale a dire:

- **malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);**
- **indebita percezione di contributi,**

**finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);**

- **truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 1, n. 1, c.p.);**
- **truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);**
- **frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter, comma 2, c.p.);**
- **concussione (art. 317 c.p.);**
- **corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);**
- **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);**
- **corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);**
- **istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).**

essere presente anche la condizione dell'assenza di svolgimento di attività economica da parte dell'ente medesimo.

### **Cassazione penale sez. II, 09/07/2010, n.28699**

La previsione dell'art. 1, comma 3, d.lg. 8 giugno 2001 n. 231, che esclude dalla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti quelli che "svolgono funzioni di rilievo costituzionale" mira a preservare dalle misure cautelari e dalle sanzioni applicabili ai sensi della richiamata disciplina gli enti rispetto ai quali tale applicazione sortirebbe l'effetto di sospendere funzioni indefettibili negli equilibri costituzionali. Ciò che deve escludersi con riguardo a mere attività di impresa, pur operanti nel settore sanitario (nella specie, trattavasi di un ospedale interregionale che operava in forma di società per azioni "mista", partecipato al 51% da capitale pubblico), non potendosi confondere il valore, di spessore costituzionale, della tutela della salute con il rilievo costituzionale dell'ente o della relativa funzione. Del resto diversamente opinando, si arriverebbe alla conclusione secondo cui, per l'esonero dalla responsabilità ex d.lg. n. 231 del 2001, basterebbe la mera rilevanza costituzionale di uno dei "valori" più o meno coinvolti nella funzione dell'ente: conclusione che porterebbe, in modo aberrante, a escludere dalla portata applicativa della disciplina "de qua" un numero pressoché illimitato di enti operanti non solo nel settore sanitario, ma anche in quello dell'informazione, della sicurezza antinfortunistica e dell'igiene del lavoro, della tutela ambientale e del patrimonio storico e artistico ecc., per il solo fatto che si tratta di enti che si occupano di "valori" di rango costituzionale, pur non svolgendo "funzioni" costituzionali.

### **1.3 LE SANZIONI**

Nei confronti della "Noi Società Cooperativa Sociale" cui è riconosciuta una responsabilità in conseguenza della commissione dei reati presupposto, il 231/01 prevede sia **sanzioni pecuniarie** (commisurate per quote e valore di ogni quota), che **sanzioni interdittive** (interdizione dell'esercizio e delle attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione e revoca di finanziamenti, sussidi, agevolazioni, contributi, divieto di pubblicizzare beni e servizi).



### **1.4 IL MODELLO ORGANIZZATIVO E L'ORGANISMO DI VIGILANZA**



Il **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**, elemento fondamentale per la gestione della responsabilità della società, deve rispondere alle seguenti esigenze:

- **individuare** le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- **prevedere** specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- **individuare** modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- **prevedere** obblighi di informazione del

personale nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

- **introdurre** un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- **prevedere**, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;
- **prevedere** una verifica periodica, e l'eventuale modifica del modello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è dunque sostanzialmente un **documento**, costruito come **regolamento interno e adottato dall'ente in modo formale**.

Il Modello Organizzativo individua, descrive e analizza i seguenti elementi:

- le **attività svolte dalla società** in relazione al proprio oggetto sociale, utili ad individuare le **aree di rischio di reato**;
- i **reati** che potrebbero essere commessi dai soggetti in posizione apicale o dai sottoposti;
- i **meccanismi e le procedure utilizzate dalla società per prevenire i reati medesimi**: cioè i protocolli che descrivano le modalità di corretto svolgimento delle attività aziendali a rischio di reato;
- le **modalità di gestione delle risorse** impiegate dall'ente ai fini della prevenzione dei reati;
- la composizione e il funzionamento **dell'organo di controllo e vigilanza**;
- il **sistema informativo** atto ad alimentare i flussi di informazione verso l'organismo di controllo, da parte del personale e della struttura dell'ente, e viceversa;
- la **comunicazione** e la **formazione del personale** ai fini della prevenzione dei reati;
- i **meccanismi sanzionatori** in caso di commissione di illeciti, violazione delle regole e delle procedure previste dal modello organizzativo;
- il **codice etico** adottato dalla **società**;
- le **procedure di verifica periodica e di revisione** dell'efficacia dei modelli e dell'organo di controllo e vigilanza.

Presupposto indispensabile affinché il Modello Organizzativo escluda effettivamente la responsabilità dell'ente in caso di reato, è che l'ente abbia costituito un proprio **Organismo di Vigilanza**, deputato al controllo ed al monitoraggio circa la corretta applicazione del Modello Organizzativo stesso, che può essere composto da uno o più soggetti in possesso di specifici requisiti di professionalità e competenza.

Ai fini della predisposizione del Modello Organizzativo Interno appare inoltre opportuno **fornire una prima informativa sul significato di alcune parole e locuzioni** di frequente impiego nella materia di cui trattasi, come:

- **RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA**<sup>1</sup>: si tratta di una particolare forma di responsabilità, introdotta nell'ordinamento italiano dal D. Lgs n. 231/2001 a carico degli enti forniti di personalità giuridica, nonché delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, che si configura

---

<sup>1</sup>La responsabilità di cui al D. Lgs 231/2001 è stata chiamata "amministrativa" solo in ragione degli ostacoli derivanti dall'art. 27 della Costituzione, ("la responsabilità penale è personale"), che escluderebbe una responsabilità penale della persona giuridica. In realtà, la disciplina di cui si tratta, su impulso dell'Unione Europea e dell'OCSE, introduce una vera e propria responsabilità penale della persona giuridica, definita "amministrativa", per una sorta di compromesso "lessicale".

quando un loro soggetto apicale o sottoposto commetta uno dei reati specificamente e tassativamente elencati nel decreto e l'ente tragga un vantaggio o un beneficio dal reato.

- **PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:** sono le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, gli Enti Pubblici Territoriali e le loro unioni, consorzi o associazioni, gli Enti Pubblici non economici, gli Organismi di Diritto Pubblico, le Imprese Pubbliche, i soggetti che operano in virtù di diritti speciali ed esclusivi in base all' art. 2 della Direttiva 2004/17/C e del Parlamento europeo e del Consiglio dei 31 Marzo 2004.
- **INTERESSE:** è l'indebito arricchimento, ricercato dall'ente in conseguenza dell'illecito amministrativo, la cui sussistenza deve essere valutata secondo una prospettiva antecedente alla commissione della condotta contestata, e, pertanto, indipendentemente dalla sua effettiva realizzazione.
- **VANTAGGIO:** è l'effettiva e reale utilità economica di cui ha beneficiato l'ente, quale conseguenza immediata e diretta del reato. Il vantaggio deve essere accertato dopo la commissione del reato.
- **SOGGETTO APICALE:** si definisce tale il soggetto che riveste funzioni di rappresentanza dell'ente, di amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché colui che esercita funzioni di gestione e di controllo, anche di fatto, dell'ente.
- **SOGGETTO SUBORDINATO:** ci si riferisce alla persona sottoposta alla vigilanza e al controllo di uno dei soggetti in posizione apicale.
- **CONFISCA:** è una misura di sicurezza a carattere patrimoniale, consistente nell'espropriazione, a favore dello Stato, di cose che costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto del reato.
- **DESTINATARIO:** è il soggetto a cui il modello di organizzazione si rivolge, imponendogli determinati protocolli operativi, regole di comportamento, divieti od obblighi di attivazione. Può essere un soggetto interno all'ente (un dipendente od un soggetto apicale) oppure un collaboratore esterno.

### **1.5 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE**

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 23, ha introdotto la responsabilità in sede penale degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc.), per una serie di **reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi**, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

**Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale e civile) della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.**



**Codice 231**

È bene precisare che la responsabilità amministrativa dell'ente sorge quando **la condotta sia stata posta in essere da soggetti legati all'ente da relazioni funzionali**, che sono dalla legge individuate in due categorie:

- 1) **SOGGETTI POSIZIONE APICALE** (ovvero i vertici della società);
- 2) **SOGGETTI SOTTOPOSTI AD ALTRA DIREZIONE.**

Relativamente ai reati commessi da **SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE**, l'esclusione della loro responsabilità richiede **la sussistenza delle seguenti condizioni:**

1. che sia stato formalmente adottato quel sistema di regole procedurali interne costituenti il modello  
**(Adozione del modello)**
2. che il modello risulti astrattamente idoneo a “prevenire reati della specie di quello verificatosi”  
**(Idoneità del modello)**
3. che tale modello sia stato attuato “efficacemente prima della commissione del reato”  
**(Attuazione del modello)**
4. che sia stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo  
**(Organismo di Vigilanza)**
5. che le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione  
**(Elusione fraudolenta del modello)**
6. che non vi sia stata “omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV”  
**(Insufficiente vigilanza da parte dell’OdV)**

**Art. 10 D.Lgs 231/01**  
**Sanzione amministrativa pecuniaria**

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.
3. L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.

Nel caso di reati commessi da **SOGGETTI SOTTOPOSTI**, la responsabilità dell’ente scatta se vi è stata *inosservanza da parte dell’azienda degli obblighi di direzione e vigilanza*. Tale inosservanza è *esclusa* dalla legge se l’ente ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati.

Quindi, **sia nel caso di reati commessi da apicali che di sottoposti, l’adozione e la efficace attuazione da parte dell’ente del modello organizzativo, gestionale e di controllo è condizione essenziale, anche se non sempre sufficiente, per evitare la responsabilità amministrativa dell’ente medesimo.**

La responsabilità introdotta dal D. Lgs 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali anche gli **enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione del reato.**

La responsabilità si configura anche in relazione a **reati commessi all’estero**, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi.

La legge esonera dalla responsabilità l’ente qualora dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.



## 1.6 **TIPOLOGIE DI SANZIONI**

L’ente che sia riconosciuto colpevole è soggetto a:


prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6).

**e. Reati previsti dal D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino** provocato da navi o sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2) o sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

**P - REATI TRANSNAZIONALI (LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146, ARTT. 3 E 10).**

La legge 16 marzo 2006 n. 146 ha introdotto la definizione di reato transnazionale (art. 3), considerando tale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a. sia commesso in più di uno Stato;
- b. ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione e controllo avvenga in un altro Stato;
- c. ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d. ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro stato.



**1.8 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE.**

Il D. Lgs. 231/2001 all'art. 6 prevede una forma specifica di esimente dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente dimostri che:

a) l'organo dirigente abbia **adottato ed efficacemente attuato**, prima della commissione del fatto illecito, **modelli di organizzazione e gestione** idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;

b) abbia affidato, ad un organo interno

appositamente creato, detto **Organismo di Vigilanza**, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il **compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del modello** in questione, nonché **di curarne l'aggiornamento**;

- c) le persone che hanno commesso il reato abbiano agito **eludendo** il Modello su indicato;
- d) **non** vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Al comma 2 del medesimo art. 6, il decreto prevede poi che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati (**Mappatura del rischio**);
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire (**Protocolli**);
- c) individuare **modalità di gestione delle risorse finanziarie** idonee a impedire la commissione di tali reati. Le procedure riguardanti i flussi finanziari devono ispirarsi ai canoni di *verificabilità, trasparenza e pertinenza* all'attività della società;


### 4.3 IL MODELLO DI GOVERNANCE DELLA SOCIETA'

La “Noi Società Cooperativa Sociale” è una cooperativa sociale iscritta all’Albo Nazionale delle Cooperative nella sezione delle Cooperative a mutualità prevalente di cui all’art. 2512 c.c. e nella Categoria Cooperative sociali al numero C114042.

La società è disciplinata dalle norme previste per le società per azioni.

L’amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione e la rappresentanza legale dello stesso è affidata al **Presidente del C.d.A.** nella persona di **Sallustio VASSALLO**.

Esiste anche la figura del Revisore Legale nella persona del **dott. Antonio AGRESTI** al quale sono attribuiti i necessari poteri previsti dalla legge.



### 4.4 L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA SOCIETA'

La struttura societaria si presenta con una configurazione “leggera”, che ruota intorno al Consiglio d’Amministrazione e demanda le funzioni tecniche mediante la strutturazione in macroaree:

1. **Amministrazione / Progetti, Gare e Appalti / Politiche di Sviluppo Imprenditoriale**
2. **Coordinamento Servizi / Formazione**
3. **Politiche del Lavoro / Risorse Umane / Politiche di Sviluppo Imprenditoriale di Settore**
4. **Segreteria Organizzativa**

L'Organigramma aziendale è così composto:



## FUNZIONIGRAMMA:

La direzione ha formalizzato un organigramma preciso delle funzioni aziendali ritenute necessarie, *in cui sono stabilite le funzioni principali e le autorità.*

Grazie alla valutazione delle competenze di ognuno la direzione periodicamente può:

- stabilire la necessità di aggiornamento e nuovi fabbisogni formativi, predisponendo un piano di formazione;
- stabilire quali siano le singole mansioni che intende collegare ad ognuna delle funzioni create;
- informare l'Operatore prescelto, che controfirma il mansionario per lettura, comprensione ed accettazione dello stesso.

## 5 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETÀ'

### 5.1 OBIETTIVI E FINALITÀ PERSEGUITE NELL'ADOZIONE DEI MODELLI

La società, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e nel perseguimento degli obiettivi sociali ed istituzionali, a tutela della propria posizione ed immagine, ha deciso di avviare **un Progetto di analisi ed adeguamento dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo alle esigenze espresse dal Decreto.**

La società ha predisposto il Modello sulla base di quanto previsto dal Decreto 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni, dalle Linee Guida formulate da Confindustria, nonché sulla base della specifica giurisprudenza formatasi negli anni in questa materia.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di Modelli allineati alle prescrizioni del Decreto possa costituire, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, anche un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.

## 9 L'ORGANISMO DI VIGILANZA.

### 9.1 IDENTIFICAZIONE E COLLOCAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza, **organo esterno alla società**, è affidato il **compito di vigilare sul funzionamento del Modello e sulla sua effettiva applicazione e di curarne l'aggiornamento.**



In base alle previsioni del Decreto l'organo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli nonché di curarne l'aggiornamento deve essere un organismo esterno alla società (art. 6, comma 1, lett. B, del Decreto) e diverso dai componenti l'organo amministrativo. In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo, e delle modifiche apportate alle Linee Guida di Confindustria, la migliore scelta dell'organo cui affidare le funzioni di vigilanza e controllo è stata individuata in una struttura monocratica composta da:



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI  
SALERNO

**Dottore Commercialista**

*Gian Luigi DE GREGORIO*

con studio in **Salerno** alla **Via Vincenzo Dono, n. 8**  
*pec: gl.degregorio@pec.commercialistisalerno.it*

Tale scelta è stata determinata dal fatto che la suddetta figura è risultata essere, in base anche ad un confronto con le altre funzioni della Società, come la più adeguata a far assumere all'Organismo di Vigilanza i **requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione** che il decreto stesso richiede per tale delicata funzione. Per una piena aderenza ai dettami del decreto, **l'Organismo di Vigilanza è un soggetto che riporta direttamente ai vertici della Società (plenum del Consiglio di amministrazione) in modo da garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati** mediante appositi documenti organizzativi/comunicazioni interni sono stabiliti i flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza.

### 9.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ODV.

#### 9.2.1 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA IN MATERIA DI ATTUAZIONE E CONTROLLO DEL MODELLO



All'OdV è affidato il **compito di vigilare:**

- sull'osservanza del Modello da parte di dipendenti, consulenti;
- sull'effettività e adeguatezza del Modello in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa ed alla concreta capacità di prevenire la commissione dei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- sull'adeguamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o normative, ovvero a significanti evidenze derivanti dall'attività descritta precedentemente.

L'aggiornamento può essere proposto dall'Organismo di Vigilanza, ma deve essere adottato dall'organo amministrativo. All'Organismo di Vigilanza, invece, non spettano compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività dell'ente.

All'OdV sono altresì affidati i **compiti di:**

- attuare le procedure di controllo previste dal Modello;

**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un soggetto, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. In tal caso, si è puniti con la reclusione da due a sei anni.

**Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si pongano in essere attività di aiuto ad un soggetto ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, in seguito al compimento di un reato. In tal caso è prevista la reclusione fino a quattro anni.

**I principi di attuazione del modello nelle attività a rischio**

Tutti i destinatari del Modello, al fine di evitare condotte che possano integrare tale fattispecie, adottano prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice Etico; in particolare, i destinatari del Modello seguono i principi etici della Società relativi ai rapporti con altri soggetti, siano essi dipendenti della società o soggetti terzi.

*Il Presidente del C.d.A.*  
*Sallustio VASSALLO*

**Versione modello**

<i>Rev.</i>	<i>Data</i>	<i>DESCRIZIONE</i>
1	05.01.2023	Modello di organizzazione e gestione ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Il Documento che segue costituisce manifestazione della scelta della Noi Società Cooperativa Sociale di adeguare e conformare la propria organizzazione e la propria attività d'impresa al contenuto del Decreto Legislativo n. 231/2001 - "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", nonché alle successive modifiche ed integrazioni del medesimo testo legislativo.

**INDICE****I) PARTE GENERALE****1   NORMATIVA. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.**

1.1 Premessa	pag. 02
1.2 Reati previsti dal decreto legislativo n. 231/2001.	pag. 05
1.3 Le sanzioni	pag. 19
1.4 Il modello organizzativo e l'organismo di vigilanza	pag. 19
1.5 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche	pag. 21
1.6 Tipologie di sanzioni	pag. 22
1.7 Tipologie di reato rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001	pag. 24
1.8 Il modello di organizzazione, gestione e controllo quale condizione esimente della responsabilità dell'ente.	pag. 30

**2   II SISTEMA DISCIPLINARE**

2.1 Principi generali	pag. 31
2.2 Destinatari e criteri di applicazione	pag. 31
2.3 Misure nei confronti dei dipendenti	pag. 32
2.4 Misure nei confronti del direttore	pag. 32
2.5 Misure nei confronti degli amministratori	pag. 32
2.6 Misure nei confronti del revisore dei conti	pag. 33
2.7 Misure nei confronti dei collaboratori, dei partner e dei fornitori	pag. 33
2.8 Misure nei confronti dell'ODV	pag. 33

**3   LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA**

3.1 Principi generali	pag. 33
-----------------------	---------

**4   GOVERNANCE SOCIETARIA**

4.1 Elementi della governance societaria e dell'assetto organizzativo generale della società	pag. 34
4.2 La Noi Società Cooperativa Sociale	pag. 34
4.3 Il modello di governance della Noi Società Cooperativa Sociale	pag. 36
4.4 L'assetto organizzativo della Noi Società Cooperativa Sociale	pag. 36

**5   MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETÀ'**

5.1 Obiettivi e finalità perseguite nell'adozione dei modelli	pag. 37
5.2 Elementi fondamentali del Modello	pag. 38
5.3 Modalità di modifica e integrazione del Modello	pag. 39

<b>5.4</b>	Funzione del Modello	pag. 40
<b>5.5</b>	Attuazione, controllo e verifica dell'efficacia del modello	pag. 40
<b>5.6</b>	Diffusione del modello	pag. 41
<b>6</b>	<b>CODICE ETICO</b>	
6.1	Premessa	pag. 41
6.2	Linee guida di attuazione del Codice Etico	pag. 42
6.3	Sistema disciplinare per violazione del Codice Etico	pag. 42
6.4	Regole generali di comportamento	pag. 42
6.5	Sanzioni per il personale dipendente	pag. 43
<b>7</b>	<b>PRIVACY</b>	
7.1	Principi generali	pag. 44
<b>8</b>	<b>PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E DEL CODICE ETICO IN ESSO CONTENUTO</b>	
8.1	Formazione del personale dirigente e dipendente	pag. 45
8.2	Altro personale non qualificabile come dipendente	pag. 45
8.3	L'informativa ai collaboratori esterni e a terze parti	pag. 45
<b>9</b>	<b>L'ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	
9.1	Identificazione e collocazione dell'Organo di vigilanza	pag. 46
9.2	Funzioni e poteri dell'Odv	pag. 46
9.2.1	Compiti dell'Organismo di Vigilanza in materia di attuazione e controllo del Modello	pag. 46
9.2.2	Compiti dell'Organismo di Vigilanza in materia di attuazione e controllo del Codice Etico	pag. 47
9.3	Comunicazione e formazione	pag. 47
9.4	Segnalazioni all'Organo di Vigilanza	pag. 47
9.5	Violazioni del Codice Etico	pag. 48
9.6	Documentazione dell'attività dell'Organo di vigilanza	pag. 48
9.7	Verifiche periodiche	pag. 48
9.8	Flussi informativi nei confronti dell'Organo di Vigilanza	pag. 49
<b>10</b>	<b>SELEZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI</b>	
10.1	Premessa	pag. 49
10.2	Selezione del personale	pag. 49
10.3	Obblighi del personale dipendente	pag. 50
10.4	Selezione e informativa ai clienti, fornitori, consulenti e professionisti esterni	pag. 50

## **II) PARTE SPECIALE**

### **1 MAPPATURA DEI RISCHI**

1.1	Mappa delle attività sensibili esposte al rischio reato	pag. 52
1.2	Audit volto ad individuare le attività a rischio reato e protocolli di controllo sulle attività a rischio	pag. 52
1.3	Singoli reati	pag. 52
1.3.1	Reati nei confronti della PA	pag. 52

1.3.2 Delitti informatici e trattamento illecito di dati	pag. 53
1.4 Le attività sensibili	pag. 54
1.5 I protocolli specifici di prevenzione	pag. 54
1.6 I controlli dell'Organismo di vigilanza	pag. 55
<b>2 REATI SOCIETARI (D.LGS 231/2001)</b>	
2.1 Reati societari: le fattispecie.	pag. 55
2.2 Tutela penale del capitale sociale: le fattispecie .	pag. 55
2.3 Tutela penale del regolare funzionamento della società: le fattispecie .	pag. 57
2.4 Tutela penale contro le frodi: le fattispecie.	pag. 57
<b>3 I DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE</b>	
3.1 Principali aree di attività a rischio reato	pag. 58
3.2 I principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio	pag. 58
3.3 Principi di attuazione del modello nelle aree a rischio	pag. 58
3.4 I controlli dell'ODV	pag. 60
<b>4 ALTRI REATI</b>	
4.1 Reati di abusi di mercato	pag. 60
4.2 Reati in materia della salute sicurezza sul lavoro	pag. 60
4.3 Reati colposi	pag. 61
4.4 Violazione nelle norme antinfortunistiche e a tutela dell'igiene	pag. 61
4.5 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro	pag. 64
4.5.1 Le attività sensibili	pag. 65
4.5.2 Protocolli specifici di prevenzione e principi generali di comportamento	pag. 66
4.5.3 I controlli dell'ODV	pag. 66
4.6 Reati ambientali	pag. 67
4.7 Reati transnazionali	pag. 68
4.8 Impiego di cittadini di paesi terzi	pag. 69
4.9 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla Autorità Giudiziaria	pag. 69

**ALLEGATI:**

1. Manuale della Qualità della Noi Società Cooperativa Sociale;
2. Visura camerale della Noi Società Cooperativa Sociale;
3. Organigramma funzionale;
4. Codice Disciplinare;
5. Fac simile dichiarazione di presa visione ed accettazione del modello da parte dei dipendenti;
6. Fac simile dichiarazione di presa visione ed accettazione del modello soggetti terzi;
7. Fac simile modulo di segnalazione violazione del modello all'OdV;
8. Fac simile modulo di richiesta chiarimenti del modello all'OdV;